



### **AVVISO IMPORTANTE**

***Procedura negoziata senza bando per l'affidamento della concessione annuale, rinnovabile di anno in anno per ulteriori due anni, del servizio di controllo e di gestione della sosta presso il Centro Universitario S. Sofia in Catania, il cui valore stimato complessivo ammonta a € 210.000,00 oltre IVA per l'intera durata della concessione compresi gli eventuali rinnovi. La gara sarà aggiudicata alla migliore offerta in aumento rispetto al valore a base d'asta fissato in € 26.650,00 oltre.***

### **SPECIFICHE GARANZIE E POLIZZA ASSICURATIVA:**

#### **1) Garanzia provvisoria**

Con la presente si comunica che, come indicato al paragrafo 16 del Capitolato d'Appalto, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, gli operatori economici dovranno far pervenire tra la documentazione di gara la **cauzione provvisoria** ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo della concessione costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. **Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente intestato a: Università degli Studi di Catania, IBAN IT 86 W 06230 16903 000015598402, Istituto cassiere dell'Università – Crèdit Agricole Spa.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri

elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

---

## **2) Garanzia definitiva**

Si specifica, altresì, come indicato al paragrafo 17 del Capitolato d'Appalto, prima del perfezionamento dell'atto di concessione, che il concessionario è obbligato a costituire, a titolo di **cauzione definitiva**, una garanzia fideiussoria, con le modalità già indicate in relazione alla "cauzione provvisoria", per un ammontare pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Università. La garanzia è costituita a copertura del mancato o inesatto adempimento del Concessionario; è fatto salvo il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si precisa che, in caso di decadenza dalla concessione per inadempimento del Concessionario, il deposito cauzionale sarà incamerato dal Concedente a titolo di risarcimento, fatta salva la facoltà dell'Università di richiedere il risarcimento dei maggiori danni. La garanzia dovrà essere valida per la durata della concessione fino al suo svincolo da parte del concedente. In caso di utilizzo della garanzia il concedente richiederà al Concessionario l'immediata reintegrazione della stessa.

Si applicano alla cauzione definitiva le previsioni dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

---

### 3) **Polizza assicurativa**

Infine si specifica come da paragrafo 18 del Capitolato d'Appalto che l'Università resta sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Concessionario, a terzi e agli utenti in relazione all'espletamento del servizio oggetto di concessione, essendo interamente riconducibile al Concessionario la relativa responsabilità.

Ogni eventuale richiesta di risarcimento di terzi per danneggiamento alle proprie autovetture in sosta sarà gestita e sarà in ogni caso a carico del Concessionario che solleverà l'Università da ogni onere e responsabilità.

Il Concessionario, prima del perfezionamento dell'atto di concessione, deve altresì munirsi di **polizza RCT a garanzia** della propria responsabilità civile verso terzi avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività descritta e prevista dal contratto (con massimale non inferiore a 1.500.000,00 euro). Per ogni rapporto derivante o connesso con il presente affidamento, il Concessionario terrà estranea nei confronti dei terzi l'Università, impegnandosi anche a costituirsi in giudizio qualora quest'ultima fosse stata individuata come controparte in azione giudiziaria.

---